

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI E DELLA LEGISLAZIONE RELATIVO AL MESSAGGIO MUNICIPALE N° 21/2022

Riguardante alcune modifiche al Regolamento concernente il servizio d'approvvigionamento idrico (nuova denominazione)

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

Dopo l'analisi del messaggio, che sostanzialmente aggiorna il regolamento, per di più per i suoi aspetti formali. Ci permettiamo emendare due articoli che ci sembrano poco esaustivi.

Nel merito :

Art. 10 Zona di distribuzione

¹Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.

²Al di fuori della zona edificabile il Comune è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).

³Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantire la potabilità.

⁴Nel resto del comprensorio il Comune, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o acqua greggia.

Fanno eccezione gli utenti che all'entrata in vigore questo regolamento sono già allacciati all'acquedotto comunale pur essendo posizionati fuori dalla zona edificabile e quelli che lo fossero per dezonamenti della zona edificabile.

La proposta vuole evitare che in futuro chi si è regolarmente allacciato non sia privato e declassato nel servizio da situazioni contingenti estranee alla sua volontà. Essere stato un utente corretto deve garantire a chiunque un servizio completo.

Art. 24 Utilizzazione di proprietà private, servitù

¹Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 CCS, a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

²Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo, previo preavviso, di consentire al Comune l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori. **La sistemazione ottimale del terreno occupato sarà a carico del comune ed a soddisfazione del proprietario.**

³Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.

⁴Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- a) la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- b) la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- c) la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie. Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Comune prima dell'inizio dei lavori.

⁵Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.⁶Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

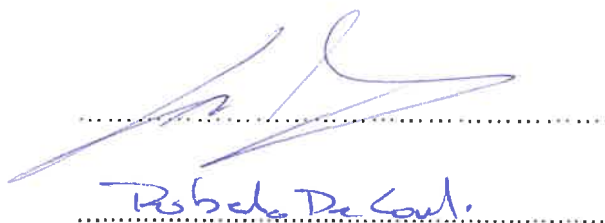
La libertà di intervenire deve essere garantita come una corretta sistemazione delle proprietà private è cosa dovuta. Specificarlo è d'obbligo, la valutazione del lavoro non deve essere soggettiva da parte dell'azienda ma anche a soddisfazione del proprietario.

Nella speranza che le nostre osservazioni siano accettate.

Per la Commissione delle Petizioni e della Legislazione:

Alioscia Landis

Roberto De Carli (relatore)

A handwritten signature in blue ink, reading "Roberto De Carli", is written over a dotted line. Above it, there is a larger, more stylized signature in blue ink.